

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2022.

Modalità di trasmissione al Ministero della salute degli esiti dei controlli delle autorità competenti e dei Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625 nell'ambito del Piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e Consiglio, regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visti, in particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del predetto regolamento, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i controlli ufficiali siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un Piano di controllo nazionale pluriennale, alla cui elaborazione e attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello *standard* di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;

Visto l'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018), che individua il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'art. 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nei settori di competenza;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, dell'anzidetto decreto legislativo, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute siano stabilite le modalità di tra-

smmissione annuale, da parte delle autorità competenti al Ministero della salute, degli esiti dei controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 71, recante «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute e successive modificazioni»;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il «Piano di controllo nazionale pluriennale 2020-2022» del 20 febbraio 2020 (Rep. atti n. 16/CSR);

Visto il decreto direttoriale del 29 dicembre 2020, con il quale è istituita la segreteria tecnica del Nucleo permanente di coordinamento del Piano di controllo nazionale pluriennale, incardinata presso l'Ufficio 8 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute;

Ritenuto di dovere stabilire le modalità di trasmissione degli esiti dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato, sig. Andrea Costa»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorità competenti e i Corpi di polizia che effettuano i controlli ufficiali nei settori di cui all'art. 1, comma 2, del regolamento (UE) 2017/625, provvedono a trasmettere annualmente al Ministero della salute, non oltre il 30 aprile, gli esiti dei controlli relativi all'anno precedente, attraverso l'applicativo *Community web* (PNI o MANCP) del portale NSIS (Nuovo sistema informativo sanitario).

Art. 2.

1. La segreteria tecnica del Nucleo permanente di coordinamento del Piano di controllo nazionale pluriennale, incardinata presso l'Ufficio 8 della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute, di cui al decreto direttoriale 29 dicembre 2020 citato in premessa, abilita ogni referente tecnico individuato dalle autorità competenti e dai Corpi di polizia che effettuano i controlli, all'accesso all'applicativo di cui all'art. 1.

2. La segreteria tecnica di cui al comma 1, si riserva annualmente di definire il formato e la veste redazionale dei contributi concernenti gli esiti delle attività di controllo ufficiale trasmessi dalle autorità competenti e dai Corpi di polizia al Ministero della salute.



Art. 3.

1. L'attività di cui al presente decreto viene svolta nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili secondo la legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2022

Il Sottosegretario di Stato: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2542

22A05768

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 30 settembre 2022.

Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, recante «Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del 2010 si considerano «piccole utilizzazioni locali» le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art. 10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 144, recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno» né alle disposizioni di cui all'art. 826 del codice civile;

Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010 individua i limiti di potenza e di profondità dei pozzi per le piccole utilizzazioni locali, fissandoli, rispettivamente, a 2 MW termici e 400 metri e che:

a) il comma 2 prevede che siano da considerarsi «piccole utilizzazioni locali» di calore geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;

b) il comma 3 prevede che «Le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono le regioni o enti da esse delegate»;

c) il comma 5 precisa che «Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2 sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate.»;

d) il comma 6 prevede che «Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate, dall'autorità competente, su aree già oggetto di concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale, previa valutazione delle possibili interferenze»;

e) il comma 7 prevede che «le utilizzazioni tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale»;

Considerato altresì che l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2010 prevede che le regioni, per la terraferma e nell'ambito della propria competenza, possano adottare uno o più disciplinari tipo relativamente, in particolare:

a) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o locale e/o in aree considerate inidonee allo sfruttamento geotermico;

b) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte alla sola dichiarazione di inizio attività;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e, in particolare, l'art. 6, comma 11, il quale prevede che «La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le regioni e le province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010 e, in particolare, il punto 12.7, il quale prevede che «I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:

a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123, comma 1, secondo periodo e dell'art. 6, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001):

i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche

